

**SCAFFALI ONLINE**  
<http://badigit.comune.bologna.it/books>

Università degli studi di Bologna  
*Ordinationi fatte, et stabilite dall'illistr.mo et rever.mo monsignor il card. Caietano legato ...*  
In Bologna : per Alessandro Benacci, 1586  
Collocazione: 17-SC.LETT ARCHIGINNAS. F 04, 053  
<http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO2854930T>

Questo libro è parte delle collezioni della Biblioteca dell'Archiginnasio.

L'ebook è distribuito con licenza Creative Commons solo per scopo personale, privato e non commerciale, condividi allo stesso modo



[4.0:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode)

Per qualsiasi altro scopo, o per ottenere immagini a risoluzione superiore contattare: [archiginnasio@comune.bologna.it](mailto:archiginnasio@comune.bologna.it)

H. J.  
Socia Scient. Letter  
Cart. F. n. 53  
Archivio

1506. **111**

Ordine sopra i studi di Prologia.


Data:

11 Aprile di Novembre

Provenienza

Luglio 1860 dalla Toscana


Osservazioni



ORDINATIONI  
FATTE, ET STABILITE  
DALL'ILLVSTR.<sup>MO</sup> ET REVER.<sup>MO</sup>

Monsignore il Card. CAETANO Legato  
& Molto Ill<sup>o</sup> sig. Quaranta.

Le quali si doueranno osservare nel Studio di  
Bologna per conseruare la dignità, & riputa-  
zione di esso, et per utile, & beneficio  
de Scolari.



IN BOLOGNA.

Per Alessandro Benacci. M. D. LXXXVI.



RE A il disordine dello studio già tanto inanzi cresciuto, & così longamente durato, che quantunque molte volte hauesse disposto l'Illust. Senato di questa Città à prederne la cura. Inondimeno quasi che disperato fin hora più tosto pareua abonduole di compassione, che di rimedio; peroche, questo nobilissimo ordine non solo amantissimo della Patria sua, ma di ciascun particolare Cittadino. Vedendo che per volerlo accomodare era necessario dare poca satisfazione ad alcuni col cassarli di Rotolo, ad altri col mouerli hora luoco concorrente, & lettura, & ciò parendo essere un leuarli quello, che Dio gli ha dato, la natura, & la bontà de Sommi Pontifici, non pote a risoluersi ad operare quella medicina che li conuenia, & stauasi quasi marita la salute di questo Studio; Quando la Diuina Maestà di Dio mandando al gono-  
no di questa Città Monsig. Illustriss. & Reuerendiss. Henrico Card. Caetano Legato, destò in lui, come di padre, & Signore benignissimo quel desiderio che già fu nel Senato di gionarli, il quale col consiglio & parere de Sigoori deputati al Gouerno di esso studio, per salutar rimedio ha non solo corretto, & reformato il Rotolo, ma stabilito le infrascritte ordinazioni approuate col partito, & autorità del predetto Illust. Senato, volendo, & comandando che siano inuiolabilmente osservate, & prima.

Statuisse per Decreto inuiolabile, che tutti quelli che per l'auenire dopo che si saranno adottorati, & che vorranno leggere in questo studio Legge, debbano leggere tre anni cotinui la Instituta, e poi trapassare per tre altri anni alle repetitioni di Bartolo solo, inanzi che passino all'ordinario. et il simile debbano osservare gli instituti gli presenti. Et perche si ordina che à ciascuna classe siano tre Dottori; et non più: vuole che se per fortuna non ci sarà luogo ordinariorio debba stare allo

Il straordinario nō tacerà di essa Instituta, come delle Repetitioni fatte, sin che verrà occasione di potere essere admessi all'ordinario. Ne si possi derogare à questo Decreto se nō per tutti li voti del Reg. cōgregato in numero legitimo nella presenza del Superioro. Et il simile s'intendrà degl'Artisti che stiano tre anni alla Logica, et tre à Medicina straordinaria, Theorica ouer alla Filosofia straordinaria, come li piacerà secōdo la professione che vorrà fare co' l'istesse clausule dette di sopra prima che passino all'ordinario della mattina o sera.

Non possa alcun Dottore tanto Leggista, come Artista leggere priuatamente in casa lezioni d'Instituta, Testo, Glosa, Filosofia, Medicina, o altra lettione in quei giorni che si legge ordinariamente alle scole; ma solo sia permesso di farlo le feste, & nelle vacanze, che saranno descritte nel Calendario, che di anno, in anno si ponnerà fuori, sotto pena di perdere tutto il salario dell'anno per la prima volta; & per la seconda di non poter leggere per spacio di dieci anni, se non per partito del Regimento ottenuto come di sopra.

Et perche le Accademie, che si sono introdotte hanno partorito danno alle letzioni pubbliche, & annullati quei buoni, & laudevoli riti antichi di argomentare alle scole alli Dottori, cosa che faceva li scolari pronti, sottili nell'argomentare, da che ne nasceva, che il Dottore p' nō perdere di reputazione bisognava che studiasse per forza. Ha statuito, che alcuno dottore tanto Leggista, come Artista, o altro non sia così ardito, che osi adunare scolari, o altri in casa sua per fare Accademie, ne letzioni private in quei tempi, che si leggono alle Scole, ma solo le feste, & nel tempo delle vacanze, che saranno nel suddetto Calendario sotto pena la prima volta di perdere tutto il salario d'un anno, la seconda d'essere priui del Dottorato. Et se per relatione d'alcun Dottore straordinario venga in chiaro à S. Sig. Illustriss. & Sig. Deputati allo Studio, che alcun Dottore ordinario leggesse in casa, o facesse Accademie contra la forma della

presente legge, quel tal Dottore sia priu del luogo suo ordinario, & socceda immediata quello, che l'hauerà scoperto.

Et perche questo abuso di numero so corteggiò di accompagnare Dottori dalle lor case alle scole, non tende, che a certa ostentatione, perciò per leuare tale abuso, prohibisse S. Sig. Illustriss. a tutti li Dottori di che grado, & preminenza si siano, che non permettino, o tollo rino à modo alcuno che piu di due scolari possino leuarlo di casa, & accompagnarlo à leggere alle scole, sotto pena di essere priui per tre anni della lettura.

Perche è anchora grā dishonore dello studio, che un Dottore leggente ordinario entri all' altro, statuisse, & ordina, che nissuno sia che si voglia possa entrare, ne per honorare, ne per udire altro Dottore, eccetto à quelli, che terrano il luogo d' eminentia, che à questi talis si permette che vi possa entrare ogni Dottore per ascoltarli, si come si permette che possino entrare per una volta sola alli principij, che faranno li Dottori nuoui per honorarli, sotto pena à contravventienti di essere cassi per dieci anni del Rotolo, nel qual poise voranno essere rimessi debbano passare per partito del Regimēto alla presenza del Superiore per voti 25.

Che tutti quelli Dottori che saranno rotolati, debbano entrare alle lor Cathedre alle hore deputate, senza aspettare il Concorrente à leggere la sua hora intiera, ne possa per desiderio di giouare à scolari ò malitia di nocere al Dottore che subentrerà starui di più; & chi non sarà in tempo alla sua hora alle scole sarà puntato. Et se persone farà fatto strepito da scolari per impedire la lettione, & che si venghi in chiaro à S. Sig. Illustriss. & Sig. sudetti; che esso Dottore procuri detto strepito per manco sua fatica, oltra che li scolari ne verranno paniti ad arbitrio di S. Sig. Illustriss. quel tal Dottore poi sarà cancellato di Rotolo subito senza rispetto, come indegno di nome di Dottore.

Chi descenderà di Cathedra quanci finisce la sua hora anchora che li scolari facessero rumore sarà puntato.

Et perche la facilità de tēpi passati ha permesso che li Dottori faccino assigere police, iuxta de causa impediti, per non leggere, S. Sig. Illustriss. ordina, & comanda, che tal police non suffraghino; che non siano & debbano essere apontati, se effettualmente non constara causa legittima da declararsi da S. Sig. Illustriss. & dal Regimēto; notificando che nel resto non si ametterà scusa alcuna, escluso, consuetudine, priuilegio, immunità di leggere à chi farà de scritto in Rotolo, se effettualmente non leggerà la lettione assignatoli in essi, & tutta l' hora intiera, sotto pena di punzatione, la quale non potrà esserle rimessa, ne conseguire, se no per partito ottenuto nel Regimēto per trenta voti alla presenza del Superiore. Comandando espressamente sotto pena di priuatione dell' officio & di 25. scudi d' oro d' applicarsi ad arbitrio di S. Sig. Illustriss. all' appuntatore se tralasciarà in tutto o in parte d' appotare non solo quini Dottori, che non montaranno la cathedra, ma quelli che no leggeranno tutta l' hora, et no haueranno tre almeuo che siano ueri scolari alle lor lettioni.

Ordina espressamente commanda anchora, che non si possino sostentare conclusioni pubbliche da chi si sia se non nel tempo delle vacanze, & che quelli scolari Bolognesi che si adottoraranno, & che pretendermano essere ammessi alle lettioni di questo studio, deuano sostentare conclusioni; adottorati che saranno, in quelle facultadi de quali voranno fare professione, & presentate, & publicate che le haueranno debbano sostentare con li suoi concorrenti, & con quattro altri Dottori, che la sera inanzi saranno estratti dall' Illust. Sig. Confalonier di Iustitia & Sig. dello studio di un'urna presentata dal Notaro della Vniuersità, Priore, & Consiglieri dello studio: la quale estrazione debba essere intimata alli Dottori per li Bidelli la detta sera, ne possa alcuno Dottore estratto recusare di argomentare

Chi

re sotto pena di scudi cinquanta d'applicarsi alli Bidelli, quali però siano tenuti denūtiarli à S. Sig. Illustris. & à detti Sig. se non hauerà legitimo impedimento da declararsi da loro Signorie, & in caso di difetto de questi estratti, la mattina istessa della disputa sia in mano del Priore, & Consiglieri straherne un' altro in luogo di quel lo che serà impedito, qual non possa recusare sotto l'istessa pena. & certuando da questo obbligo gli Eminenti, & Humanista. Disputato che haueran le conclusioni, il giorno medemo li Bidelli faccino con gregare li Dottori leggenti, quali porranno à partito quello che hā suscitato, & se serà approuato per sufficiente per li due terzi de voti, possa essere admesso alla lettura della sua professione nel modo però detto di sopra, & di tale approbatione ne debba apparir fede autentica in mano del Segretario maggiore dell'Illust. Regimento.

Et perchel'Eminēte leggista Bolognese della mattina, che vēt anni hauerà faticato tenēdo il loco primario possa sperare qualche honorificēza dalla sua Città, oltre il stipēdio inseguo del suo agradiato valore, si declara che portandosi esso honoratamente. Il Régime ro si renderà facile ad honorarlo dell'essentione Urbana, come si fa il Dottore forestiero Eminentia della sera.

Si ordina in oltre, che si debba fare ogn' anno, & pubblicare quando usciranno li Rotoli un Calēdario, nel quale saranno descritte le letzioni che si doueranno leggere da gli ordinarij insieme con la nota de giorni assignati per li straordinarij, & per le vacanze, nelle quali si possino fare le dispute da chi ne hauerà desiderio, qual Calendo ri uscirà consaputa del Sig. Rettore dello studio se viserà, ouero de Sig. Priore, & Consiglieri.

Si comanda anchora, che la squilla, o campana dello studio suonî un quarto d' hora doppo la messa di S. Pietro, sonando un' hora intera fra la longa, & li botti, la mattina, & la sera alle vēti hore. Doppo Pasqua alle dicinoue la sera, & la Quaresima un po-

co

co prima la mattina per poterē andare alle prediche. In tutti i quai tempi li dotti venghino alle scole, & subito entrino senza aspettar si l' un l' altro, leggendo l' hora intiera, & chi posporrà l' hora del venire alle scole, sia nell' uno, & nell' altro caso puntato.

Et perchel' Bidelli non siano così pronti per gratificare li scolari a pubblicare vacanze, & conclusioni nelle scole, si comanda loro sotto pena de scudi cento d'oro d'applicarsi ad arbitrio di S. Sig. Illustris ne potendo pagare la pena pecuniaria di tre tratti di corda, che non possano, ne debbano pubblicare conclusioni, o vacanze se non l' ultimo giorno, che precederà alle vacanze descritte nel Calēdario, et quando pubblicaranno non solo esse, ma li giorni della Settimana non leggibili, debbano pubblicarli nell' uscire, che faranno li Dottori delle lor scole, & non nelle scole istesse, come hora costumano cō molta disfubo delle letzioni. Di più vuole, che sia ancolor carico di tener conto che li Dottori vadino, & stiano un' hora in cathedra, & quando farà tempo che l' hora finischa immanali che escano sotto l' istessa pena.

Efforta S. Sig. Illustris. & Reuere di s' inni li Sig. scolari ad imparar le scienze, poiche quanto si fa tutto è per beneficio loro, & particolarmente eshorta li Sig. Priori, & Consiglieri, à far c' scolari, e che li Dottori leggano le hore destinate, & odino le letzioni con quella quiete che deuono. Audienti doli che per la licenza di portare Armi S. Sig. Illustris. prohibisse espressamente il metter mano ad esse nelle scuole, sotto pena à chi farà il primo ad arbitrio di sua Sig. Illustris secondo la qualità de casi, & delle persone; notificando che contro à discoli si procederà irremissibilmente.

Et perchel' Sig. Scolari sapino à chi ricorrere nelle lor occasioni per differenze in cose lecite però, & honeste. Deputa per particolar protettore l' Illust. Sig. Confaloniero di Iustitia, & Sig. Deputato dello studio per il tempo, conferma intentione di gratificarli, & consolarli in quelle cose che gli suaderanno la giustitia, & coscienza sua, & la qualità de casi.

Ordina

In Ordina parimente; che tenuti quelli, che voranno uide, & se  
scolari siano terrieri, o farastieri debbano farsi scriuer subito nel Ro-  
lo, da tenersi dal notaro dell'università, & questo accio non sia leci-  
to ad alcun Dottore farsi entrare huomo alla lettione, ihe nō sia ve-  
ro scolaro matricolato, de qual ne debbano hauere cognitione, &  
l'Appuntatore, et li Bidelli, sotto pena ad arbitrio di S. Sig. Illust.  
Qual Rolo ordina che si debba fare gratis dal detto Notaro.

Commāda espressamente in oltre alli Depositarij della gabella  
grossa, che non debbano pagare alli Dottori loggenti tutto il stipēdi  
loro intiero dell'anno, ma siano tenuti tenerne tāto in mano, che pos-  
si bastare alle apuntationi, nella quale fossero caduti, & pagādo tut-  
to l'intiero, ne vi restando tāto del loro per le sudette punctioni, de-  
clara S. Sig. Illustriss. che sia tenuto esso Deputato, non obstante in-  
strumento publico, o cōventione segreta, che haucisse co' predetti Dot-  
tori, alla quale s'intēde per la presēte derogato, pagare altre tāto del  
suo proprio quāto importarāno le pūtationi duplicate di ciascun Dot-  
tore, d applicarsi ad arbitrio di S. Sig. Illustriss. In quorum effc.

Dat. Bonon. Die xxv. Septembbris 1586.

Henric. Card. Caetanus Legat.

Barth. Castel. Vex. Iust.

Emilius Zambec. Assump.

Her. Band. Assump.

Cornelius Lamber. Assump.

Fuluius Mascal. Assumptus.

Marcus Ant. Blanch. Assump.


Melchion Mang. Assumptus.

Marius Cas. Assumptus.

Nicolaus Fabius Cancell

328772

Posiz.



# BIBLIOTECA COMUNALE DI BOLOGNA

---

## COLLEZIONE DEGLI AUTOGRAFI

---

*Bottello, Giuliano*

*Lettera aut. non firm.*

*diretta a*